



1. PREMESSA

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Dipartimento delle politiche per le imprese - Direzione Generale per gli incentivi alle imprese e l'Unioncamere promuovono la misura Marchi+ per supportare le PMI nella tutela dei marchi dell'Unione europea e internazionali.

Il *Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per favorire la registrazione di marchi dell'Unione Europea e internazionali* (denominato "Marchi+2025") è stato pubblicato mediante avviso in GURI n. 234 dell'8 ottobre 2025. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 del Bando, l'Unioncamere (Soggetto gestore) cura – anche per il tramite di Si.Camera S.c.r.l., sua struttura *in house* – gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande e l'erogazione delle agevolazioni del Bando.

Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo in conto capitale nella misura massima pari all'80% (85% nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere) delle spese sostenute per la Misura A e al 90% (95% nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere) delle spese sostenute per la Misura B, valutate ammissibili, e, comunque, nei limiti degli importi massimi indicati per ciascuna tipologia di servizio (articolo 6 del Bando).

Le agevolazioni sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» (pubblicato in G.U.U.E. L 2023/2831 del 15 dicembre 2023), in base al quale l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» accordati ad un'impresa unica non può superare 300.000,00 euro nell'arco di tre anni (articolo 1, comma 2 del Bando).

Le risorse, ai sensi dell'articolo 8 del Bando, sono assegnate con **procedura valutativa a sportello**, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D.Lgs. n. 123/1998¹, secondo l'ordine cronologico di presentazione tramite la procedura informatica e fino ad esaurimento delle risorse stanziare inizialmente dal Bando di euro 2.000.000,00. Tale dotazione potrà essere incrementata con eventuali risorse nazionali aggiuntive ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3 del Bando.

¹ Il 1° gennaio 2026 è divenuto operativo il Codice degli incentivi (decreto legislativo 27 novembre 2025, n.184), in attuazione dell'art.3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160, che all'art.25 recita:

1. Le disposizioni del capo III si applicano ai bandi non ancora pubblicati nelle forme previste alla data di entrata in vigore del presente codice; per i bandi già pubblicati alla predetta data, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni di riferimento. Le disposizioni di cui all'articolo 19 si applicano agli incentivi fiscali e agli incentivi contributivi istituiti con legge successivamente alla data di entrata in vigore del presente codice.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8, e agli articoli 5 e 21 si applicano a decorrere dalla data in cui acquista efficacia il decreto di cui all'articolo 4, comma 4. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 1, 2 e 3, si applicano a decorrere dalla data in cui acquista efficacia il decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 20.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, ogni richiamo al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, contenuto in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente codice.



In caso di insufficienza dei fondi l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. L'istruttoria delle ulteriori domande ricevute, non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili, verrà sospesa e potrà essere riavviata ove si liberino risorse in seguito a rinunce o revoche del contributo concesso ovvero in caso di rifinanziamento della misura.

In attuazione del Decreto interministeriale 20 febbraio 2014, n. 57 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 81 del 07/04/2014) concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni è prevista, ai sensi dell'art. 3, come sistema di premialità per le imprese, una riserva di quota delle risorse finanziarie allocate pari al 5%.

L'istruttoria delle domande è effettuata dal Soggetto gestore, che ha a tale scopo istituito un Gruppo di lavoro dedicato (Determinazione Dirigenziale n. 172 del 12 maggio 2026), che verifica la regolarità formale e la completezza della domanda di partecipazione, la sussistenza dei requisiti, le condizioni di ammissibilità previste dal Bando nonché, sulla base della documentazione prodotta dall'impresa richiedente, effettua un esame di merito circa l'ammissibilità delle spese sostenute, la rispondenza degli output prodotti in relazione ai singoli servizi specialistici esterni richiesti, la correttezza della documentazione contabile inviata.

Il Gruppo di lavoro è affiancato da professionalità esterne con expertise specifiche in proprietà industriale e intellettuale, in diritto comunitario, agevolazioni pubbliche e aiuti di stato, in diritto amministrativo che si attivano durante l'intero iter istruttorio per presidiare più tecnicamente i punti di controllo nelle casistiche più complesse e delicate.

Per attività di verifica e controlli, il Gruppo di lavoro può essere affiancato dagli uffici delle Camere di commercio preposti alle attività di vigilanza e controllo, nonché, ove se ne ravvisi la necessità, anche da professionalità esterne.

Di seguito si forniscono le principali indicazioni operative sugli aspetti più rilevanti a cui si atterrà il Gruppo di lavoro nell'attività istruttoria, ferma restando l'autonomia di valutazione su specifiche questioni che dovessero emergere nel corso della sua attività.

2. VALUTAZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E MOTIVI DI INAMMISSIBILITA'

Ai sensi dell'articolo 8 del Bando, la valutazione delle domande di partecipazione si articola in due fasi:

Fase A: verifica della **regolarità formale e della completezza della domanda, della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità;**

Fase B: **esame di merito delle spese sostenute** valutandone la coerenza e congruità sulla base della documentazione prodotta.



FASE A: VERIFICA DELLA REGOLARITÀ FORMALE E DELLA COMPLETEZZA DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

L'istruttoria delle domande procede seguendo l'ordine cronologico di presentazione tramite la procedura informatica.

Per ciascuna domanda, il Soggetto gestore – attraverso l'apposito Gruppo di lavoro – esamina la rispondenza alle prescrizioni previste dal Bando (articoli 7 e 8) in termini di:

- ✓ **Modalità di presentazione delle domande:** le imprese richiedenti devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la procedura informatica attivabile dal sito www.2025marchipiu.it e dopo aver effettuato l'accesso tramite SPID/CIE/CNS personale del/della legale rappresentante o di un suo procuratore/sua procuratrice speciale. Nel caso in cui la domanda non sia formata e presentata dal/dalla legale rappresentante dell'impresa occorre allegare la procura speciale (Allegato 3, composta da due parti, entrambe da compilare con tutti i dati richiesti) firmata digitalmente, pena la non ammissibilità della domanda, sia dal/dalla legale rappresentante dell'impresa richiedente l'agevolazione sia dal suo procuratore/sua procuratrice speciale.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda di partecipazione occorre che ci sia coincidenza tra il soggetto che ha effettuato l'accesso in piattaforma informatica attraverso SPID/CIE/CNS e il soggetto indicato nell'allegato 3 – Procura Speciale;

- ✓ **Possesso dei requisiti richiesti dal Bando** (articolo 3): le imprese richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda di partecipazione:
 - a. avere una dimensione di micro, piccola o media impresa secondo quanto definito dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE e dall'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione e successive modifiche e integrazioni;
 - b. avere sede legale e operativa in Italia;
 - c. essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle imprese e risultare attive;
 - d. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure concorsuali ed essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
 - e. operare nel rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
 - f. non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 della vigente normativa antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni);
 - g. non essere incorse in sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii. o ad altra sanzione che comporta



il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- h. non avere legali rappresentanti o amministratori che, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
- i. non essere incorse in revoche e/o non avere procedimenti in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
- j. essere titolari del marchio oggetto della domanda di partecipazione;
- k. per la Misura A:
 - aver effettuato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il deposito della domanda di registrazione presso EUIPO del marchio oggetto dell'agevolazione e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di deposito;

nonché

- aver ottenuto la registrazione, presso EUIPO, del marchio dell'Unione europea oggetto della domanda di partecipazione. Tale registrazione deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione;
- l. per la Misura B:
 - aver effettuato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, almeno una delle seguenti attività:
 - il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio registrato a livello nazionale presso UIBM o di un marchio dell'Unione europea registrato presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
 - il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio per il quale è già stata depositata domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
 - il deposito della domanda di designazione successiva di un marchio registrato presso OMPI e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;

nonché

- aver ottenuto la pubblicazione della domanda di registrazione sul registro internazionale dell'OMPI (Madrid Monitor) del marchio oggetto della domanda di partecipazione. La pubblicazione della domanda di registrazione del marchio sul registro internazionale dell'OMPI (Madrid Monitor) deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione;



m. essere in regola con l'obbligo in materia di assicurazioni a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofici ai sensi dell'articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39.

I requisiti di cui all'articolo 3, comma 1 alle lettere da b. a m. devono essere posseduti dal momento della presentazione della domanda e sino a quello dell'erogazione dell'agevolazione.

Compatibilmente con la disponibilità di specifici strumenti di consultazione, il Gruppo di lavoro verifica la rispondenza delle dichiarazioni rese attraverso:

REGISTRO DELLE IMPRESE per:

- la sede legale e operativa in Italia;
- l'iscrizione al registro delle imprese e lo stato di attività;
- il codice ATECO/settore di attività;
- la non sussistenza dello stato di liquidazione/scioglimento e di procedure concorsuali;
- i poteri di rappresentanza del sottoscrittore della domanda di partecipazione.

SITI ISTITUZIONALI [INPS](#) o [INAIL](#) per:

- l'assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);

BANCA DATI NAZIONALE UNICA PER LA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA – BDNA per:

- l'assenza di cause impeditive ai sensi della normativa antimafia;

BANCHE DATI EUIPO e OMPI per:

- data di deposito del marchio oggetto della domanda di partecipazione;
- data di registrazione del marchio dell'Unione Europea;
- data di pubblicazione del marchio internazionale;
- titolarità del marchio oggetto della domanda di partecipazione;
- validità del marchio oggetto della domanda di partecipazione.

In merito alle dichiarazioni attestanti, per le imprese di media dimensione, l'adempimento dell'obbligo in materia di assicurazioni a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofici (ai sensi dell'articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39), sarà richiesta la copia della polizza assicurativa unitamente ad una dichiarazione di attestazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.



Inoltre, il Gruppo di Lavoro verifica la presenza, tra le istanze pervenute, di domande di partecipazione il/la cui legale rappresentante abbia indicato nell'Allegato 1/2 che l'impresa:

- è iscritta nell'*Elenco delle imprese con rating di legalità* controllandone l'effettiva iscrizione nell'*Elenco delle imprese con rating di legalità* (Decreto interministeriale 20 febbraio 2014, n. 57 e Regolamento attuativo in materia di rating di legalità e ss.mm.ii.) sul sito [AGCM - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato \(www.agcm.it\)](http://www.agcm.it);
- è in possesso – alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento - della certificazione della parità di genere (articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e all'articolo 5, comma 3, della legge n. 5 novembre 2021, n. 162) consultando la banca dati [Accredia](http://www.accredia.it).

Relativamente, inoltre, alla presentazione di altre domande a valere sul medesimo Bando per marchi diversi o sui precedenti bandi Marchi+, Marchi+2, Marchi+3, Marchi+2021, Marchi+2022, Marchi+2023 e Marchi+2024, il Gruppo di Lavoro procede alla verifica di quanto dichiarato (o omesso di dichiarare) e all'integrazione d'ufficio dell'informazione eventualmente mancante in merito ai contributi già ricevuti sui sopra citati bandi.

È assolutamente esclusa la possibilità di attivare il soccorso istruttorio e dunque sarà considerata non ammissibile e non integrabile e non verrà dunque esaminata la domanda (articolo 7, comma 10 del Bando):

- presentata secondo modalità non conformi a quelle indicate nel presente articolo 7 e comunque senza utilizzare la piattaforma informatica;
- presentata da soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 3 o privi dei requisiti di cui all'articolo 3;
- relativa a marchio privo dei requisiti di cui all'articolo 3;
- priva della domanda di partecipazione firmata digitalmente dal/dalla legale rappresentante dell'impresa richiedente o, nei casi di specie, dal suo procuratore/sua procuratrice speciale;
- priva dell'Allegato 1 – Dichiarazioni firmate digitalmente dal/dalla legale rappresentante dell'impresa richiedente;
- priva dell'Allegato 2 – Dichiarazioni contitolari firmate digitalmente da tutti i titolari, nel caso di contitolarità del marchio;
- priva dell'Allegato 3 – Procura Speciale firmata digitalmente dal/dalla legale rappresentante dell'impresa richiedente l'agevolazione e dal suo procuratore/sua procuratrice speciale, nel caso di formazione e presentazione della domanda da parte di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 38, comma 3 bis, del medesimo DPR 445/2000

e presentata da impresa che:

- risulti esclusa dagli aiuti *de minimis*, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento (UE) 2023/2831;
 - abbia effettuato il deposito e/o il pagamento delle relative tasse di deposito/registrazione prima del 1° gennaio 2022.
- ✓ **Completezza della Domanda di partecipazione:** la domanda generata dalla piattaforma informatica deve risultare completa e firmata digitalmente dal/dalla legale



rappresentante dell'impresa richiedente l'agevolazione ovvero dal procuratore/dalla procuratrice speciale delegato sulla base di apposita procura speciale.

- ✓ **Completezza dell'Allegato 1 – Dichiarazioni o Allegato 2 – Dichiarazioni contitolari:** gli allegati devono risultare compilati in tutte le loro parti e firmati digitalmente dai/dalle rispettivi legali rappresentanti delle imprese richiedenti l'agevolazione. In caso di eventuali irregolarità o di omissioni riscontrate nella compilazione dell'Allegato 1 o dell'Allegato 2, il Soggetto gestore richiede precisazioni e/o integrazioni ai sensi, e per gli effetti e nei limiti, dell'art. 6 della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000.
- ✓ **Completezza dell'Allegato 3 – Procura Speciale:** nel caso di formazione e presentazione della domanda di partecipazione da parte di un procuratore/una procuratrice, la procura speciale - in quanto contenente dichiarazioni da rendere ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del DPR 445/2000 - deve risultare compilata in tutte le sue parti e firmata digitalmente, sia dal/dalla legale rappresentante dell'impresa richiedente l'agevolazione sia dal suo procuratore/sua procuratrice speciale.
- ✓ **Completezza dell'Allegato 4 – Modello di tracciabilità dei flussi finanziari** che deve essere firmato digitalmente dal/dalla legale rappresentate dell'impresa richiedente l'agevolazione. Nel modello vanno riportate le coordinate bancarie del conto corrente/postale sul quale l'impresa chiede l'accredito dell'eventuale agevolazione. Tale documentazione, qualora carente, è soggetta a richiesta di integrazione documentale.
- ✓ **Presenza e completezza della documentazione da allegare alla domanda:**

1. Documentazione relativa ai servizi specialistici esterni acquisiti:

Per ciascun marchio, l'impresa richiedente per ciascuna tipologia di servizio dovrà allegare i seguenti output (articolo 7 del Bando):

- a. Progettazione della rappresentazione: il curriculum professionale del professionista grafico (indicando la partita IVA relativa all'attività in oggetto) o dell'azienda di progettazione grafica/comunicazione che ha svolto il servizio. Inoltre, sarà necessario allegare il manuali d'uso del marchio.

Dal curriculum allegato deve evincersi una chiara coerenza tra il profilo del professionista indicato e la prestazione erogata, in particolare in riferimento alla esperienza e capacità acquisite rispetto al servizio prestato;

- b. assistenza per il deposito: la documentazione attestante lo svolgimento dell'attività da parte del consulente in proprietà industriale iscritto all'Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all'Ordine degli avvocati o dal Centro PATLIB - Patent Library (breve relazione delle attività svolte/copia dell'incarico per il deposito o, in alternativa, il fornitore del servizio di assistenza al deposito deve essere indicato quale rappresentante nella copia della registrazione/pubblicazione della domanda);
- c. ricerche di anteriorità: il parere sottoscritto dal consulente in proprietà industriale iscritto all'Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all'Ordine degli avvocati o dal responsabile del Centro PATLIB -



Patent Library unitamente ai risultati delle singole ricerche effettuate, ottenuti in data precedente o uguale a quella del parere sottoscritto e antecedenti o uguali la data di deposito della domanda di registrazione del marchio;

- d. assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al deposito della domanda di registrazione: la relazione dettagliata del professionista (consulente in proprietà industriale iscritto all'Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all'Ordine degli avvocati) in merito alle attività svolte in risposta alle opposizioni/rilievi seguenti al deposito, con la relativa documentazione prodotta che sia coerente con quanto indicato nella relazione.

Tale documentazione, qualora carente, è soggetta a richiesta di integrazione documentale.

- 2. Copia del documento attestante l'avvenuto pagamento delle tasse** presso l'EU IPO per la Misura A e/o documento attestante l'avvenuto pagamento delle tasse da assolvere presso UIBM/EUIPO e OMPI per la Misura B. Tale documentazione, qualora carente, è soggetta a richiesta di integrazione documentale.

- 3. Per la misura A copia della registrazione della domanda di registrazione** del marchio sul Bollettino dell'EU IPO.

In caso di carenza, tra la documentazione trasmessa dall'impresa richiedente della copia della registrazione, il Gruppo di lavoro procede ad una verifica diretta consultando le banche dati di riferimento al fine di accertare che al momento della presentazione della domanda sia intervenuta la registrazione del marchio, pena la non ammissibilità della domanda di partecipazione, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda stessa.

In caso di riscontro positivo si procede con l'istruttoria della domanda; in caso negativo l'impresa non è ammessa ad agevolazione.

- 4. Per la misura B copia della pubblicazione della domanda di registrazione** del marchio sul registro internazionale dell'OMPI (*Madrid Monitor*).

In caso di carenza, tra la documentazione trasmessa dall'impresa richiedente della copia della pubblicazione, il Gruppo di lavoro procede ad una verifica diretta consultando le banche dati di riferimento al fine di accertare che al momento della presentazione della domanda sia intervenuta la pubblicazione della domanda di registrazione del marchio, pena la non ammissibilità della domanda di partecipazione, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda stessa.

In caso di riscontro positivo si procede con l'istruttoria della domanda; in caso negativo l'impresa non è ammessa ad agevolazione.

- 5. Documentazione relativa alle spese sostenute** per l'ottenimento di servizi specialistici:



- copia delle fatture contenenti la descrizione dei servizi specialistici svolti in coerenza con le tipologie di servizi previsti all'articolo 5 del Bando.

Poiché tutte le fatture, pena la non ammissibilità della spesa, devono riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) - ai sensi dell'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41) e successive modifiche – le imprese beneficiarie sono tenute a provvedere, preordinatamente alla concessione delle agevolazioni, all'integrazione elettronica dei titoli di spesa con l'apposizione del CUP comunicato dal Soggetto gestore secondo le modalità indicate dall'Agenzia delle Entrate nella risposta n. 438 del 2020 ovvero a correlare la spesa all'agevolazione sulla base di eventuali ulteriori modalità definite dal Ministero e comunicate tramite il Soggetto gestore (Articolo 7, comma 7, lettera h, punto I.) attraverso il sito www.2025marchipiu.it oltre che con PEC al soggetto richiedente;

- attestazione di pagamento che dovrà essere stato effettuato, a pena di inammissibilità della spesa, esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, RIBA o carta di credito e da cui si evinca l'importo, il nominativo del ricevente, il conto corrente dell'ordinante e il buon esito del pagamento (con CRO/TRN o estratto conto);
- attestazione di versamento della ritenuta di acconto mediante F24 (in caso di pagamento cumulativo è necessario allegare un prospetto analitico - firmato dal legale rappresentante - che dettagli la composizione del pagamento stesso) relativa al professionista che ha svolto il servizio o, in alternativa, dichiarazione - resa ai sensi del DPR n. 445/2000 - dell'avvenuto versamento della ritenuta in favore del professionista. Tale dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante dell'impresa richiedente l'agevolazione.

La carenza delle copie delle fatture e/o delle attestazioni di pagamento non costituisce motivo di esclusione dall'agevolazione. Tale documentazione, qualora carente, è soggetta a richiesta di integrazione documentale.

Come previsto dall'articolo 5, ai fini dell'ammissibilità tutte le spese (comprese le tasse di deposito/registrazione) devono:

- risultare da fatture emesse a decorrere dal 1° gennaio 2022 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione, intestate all'impresa richiedente l'agevolazione;
- essere state sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2022 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione dall'impresa richiedente l'agevolazione che deve aver provveduto direttamente al relativo pagamento esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, RIBA, carta di credito;
- riguardare attività e servizi effettuati direttamente dagli stessi soggetti che emettono le fatture che devono essere titolari di partita iva nonché in possesso dei requisiti previsti per ciascun servizio di cui all'articolo 5. Non sarà ritenuta in nessun caso ammissibile la spesa fatturata da un soggetto diverso da quello che



ha svolto le attività e i servizi, in quanto, in ossequio ai criteri di trasparenza e tracciabilità delle agevolazioni rese con i fondi pubblici, deve esserci piena identità tra il soggetto che ha svolto la prestazione professionale ed il soggetto che emette fattura per il servizio agevolato destinatario del pagamento da parte dell'impresa;

- qualora le spese siano state effettuate da soggetti diversi dalla impresa richiedente l'agevolazione, dovranno risultare da questa rimborsate al soggetto che le ha effettuate – esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, RIBA, carta di credito – prima della presentazione della domanda. Inoltre, dovranno risultare elementi probanti che attestino la registrazione del movimento di spesa nella documentazione contabile della impresa richiedente.

Sono in ogni caso escluse le spese per l'acquisizione di servizi:

- prestati da imprese che si trovino in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa richiedente ai sensi dell'art. 2359 c.c. ovvero si riscontri tra i medesimi soggetti, anche in via indiretta, una partecipazione, anche cumulativa, di almeno il 25%;
- prestati da amministratori o soci dell'impresa richiedente o loro prossimi congiunti²;
- prestati da società nella cui compagine sociale siano presenti amministratori o soci dell'impresa richiedente.

Ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione, sia per la Misura A sia per la Misura B, fino al raggiungimento del valore complessivo di euro 25.000,00.

Qualora un'impresa possa richiedere l'agevolazione per più marchi, occorre che venga presentata una domanda per ciascuno di essi, pena l'inammissibilità della domanda stessa.

Per lo stesso marchio è possibile presentare in un'unica domanda la richiesta di agevolazione sia per la Misura A sia per la Misura B.

FASE B ESAME DI MERITO DELLE SPESE SOSTENUTE

Le analisi, verifiche e valutazioni previste dal bando si basano su quanto fornito in sede di presentazione della domanda. Al di fuori dei casi di inammissibilità e/o non integrabilità della domanda previsti nel presente bando, il soggetto gestore, se necessario, in sede di istruttoria, richiede il completamento della documentazione prevista, la regolarizzazione e/o il completamento delle dichiarazioni rese, ovvero i dati o chiarimenti necessari ai fini dello svolgimento della istruttoria.

Ai sensi dell'articolo 8 del Bando, il Soggetto gestore– attraverso l'apposito Gruppo di lavoro – e **sulla base della documentazione prodotta** dall'impresa richiedente effettua l'esame di merito delle spese sostenute esaminandone la coerenza e la congruità. Viene quindi

² Per prossimi congiunti si intendono gli ascendenti e i discendenti entro il secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti), il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado (suoceri e cognati), gli zii e i nipoti (artt. 74-78 del codice civile).



determinato l'importo dell'agevolazione analizzando le singole voci di spesa in merito all'ammissibilità della tipologia di servizio ed alla congruità della spesa stessa.

Nel dettaglio, viene valutata:

- ⇒ la **rispondenza dei servizi specialistici** acquisiti alla tipologia di servizi previsti dal Bando,
- ⇒ la rispondenza delle **caratteristiche del fornitore** del servizio a quanto richiesto dal Bando per la progettazione della rappresentazione; l'assistenza per il deposito; le ricerche di anteriorità e l'assistenza legale per azioni di tutela del marchio.
- ⇒ la **congruità della spesa sostenuta** rispetto ai massimali ammessi.
- ⇒ l'eshaustività della **documentazione prodotta** in termini di *output*.

In merito alla documentazione contabile relativa ai servizi specialistici acquisiti, viene verificata:

- ⇒ la coerenza della descrizione del servizio acquisito riportata in fattura alla tipologia dei servizi ammessi;
- ⇒ la rispondenza - in ossequio ai criteri di trasparenza e tracciabilità delle agevolazioni rese con i fondi pubblici – della piena identità tra il soggetto che ha svolto la prestazione professionale ed il soggetto che emette fattura per il relativo servizio agevolato e destinatario del pagamento da parte dell'impresa;
- ⇒ la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa – resa ai sensi del DPR n. 445/2000 – dell'avvenuto versamento della ritenuta in favore del professionista, qualora non sia inviata copia dell'attestazione di versamento della ritenuta d'acconto mediante modulo F24 (qualora riportata in fattura).
- ⇒ la validità ed il buon esito del pagamento effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale o RIBA o carta di credito utilizzando un conto corrente intestato all'impresa (verifica IBAN). In relazione al pagamento si verifica che esso sia stato effettuato a partire dalla data del 1° gennaio 2022.

Ai sensi dell'articolo 8 del Bando, le precisazioni, le integrazioni e i chiarimenti necessari per le fasi istruttorie sono richieste direttamente alle imprese interessate (articolo 11 del Bando), per conto del Soggetto gestore, da Si.Camera (sua società *in house*) tramite la PEC 2025marchipiu@legalmail.it. Le imprese dovranno trasmettere la documentazione richiesta entro e non oltre il termine perentorio stabilito dal Soggetto gestore e comunque non inferiore a sette giorni dalla ricezione della richiesta stessa.

3. CONCLUSIONE ISTRUTTORIA

L'istruttoria si conclude con l'adozione di un provvedimento di concessione o di diniego dell'agevolazione, debitamente motivato, entro il termine di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda (articolo 8 del Bando). Il provvedimento è notificato all'impresa interessata, nelle forme descritte all'articolo 11 del Bando.

Preliminarmente alla decisione del Soggetto gestore di autorizzare la concessione e l'erogazione delle agevolazioni, il Responsabile del procedimento/Funziario Delegato:

- effettua l'inserimento sul Registro Nazionale degli Aiuti delle agevolazioni relative alle imprese ammesse a finanziamento per verificare il massimale di aiuto concedibile;



- acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'impresa;
- acquisisce il COR (Codice univoco rilasciato dal Registro Nazionale Aiuti) in esito alla registrazione dell'Aiuto individuale);
- verifica la regolare posizione dell'impresa negli archivi di EQUITALIA nei casi di agevolazioni da erogare per importi superiori a 5.000,00 euro.

4. CONTROLLI

In ogni fase del procedimento, il Ministero può effettuare, anche per il tramite del Soggetto gestore controlli, anche a campione, sulle iniziative agevolate al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni (Articolo 10, comma 5).

Ai fini dell'erogazione dell'agevolazione, il Soggetto gestore e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy effettuano – su almeno il 10% delle domande agevolate - verifiche e controlli a campione presso la sede delle aziende sorteggiate.